ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (nel seguito UNIBO) codice fiscale 80007010376, partita IVA 01131710376 con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, attraverso il Cento Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili Ambiente Mare ed Energia, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Melino autorizzato alla stipula del presente Contratto con decreto XXX (di seguito anche "*Beneficiario*")

 \mathbf{E}

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie (di seguito Dipartimento), con sede in Ferrara, Via Luigi Borsari, 46, 17-19 CF 80007370382 PEC dipscienzechimfarmac@pec.unife.it nella persona del suo Direttore pro tempore Prof. Alberto Cavazzini autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento espresso nella seduta del("Parte terza")

singolarmente anche definiti "la Parte" e collettivamente "le Parti"

VISTO

- l'art. 15 co.1 della L. 7/8/1990, n. 241, e ss.mm.ii. concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- la Dir. 2014/24/UE del 26/02/ 2014 sugli appalti pubblici e successive modifiche e la relativa normativa nazionale di recepimento;
- il Reg.UE n. 481/2014 della Commissione del 4/03/2014 che integra il Reg.UE 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di Cooperazione, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 16/6/2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014-2020 tra cui il contributo allocato al Programma Italia-Croazia;

- la Delibera CIPE del 28/01/2015 che definisce per l'Italia i criteri di cofinanziamento pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014–2020 e relativo monitoraggio;
- il Programma Cooperazione Interreg V- A Italia Croazia 2014 2020 (d'ora in avanti Programma)
 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015 e successive modifiche;
- le deliberazioni n. 256 dell'8/3/ 2016 e n. 1790 del 7/11/2017 emesse dalla Giunta regionale della Regione Veneto, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma, con cui la medesima ha preso atto e recepito il Programma e le successive modifiche;
- la graduatoria dei progetti approvata e recepita con delibera della Regione Veneto n. 1405 del
 22/12/2018;

CONSIDERATO

- che il Beneficiario, in risposta al Bando INTERREG V A ITALIA-CROAZIA Programma CBC
 Bando 2019 Strategico, ha presentato una proposta progettuale dal titolo MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions "MARLESS" (nel seguito MARLESS)
- che Beneficiario ha identificato la Parte Terza come soggetto esterno al partenariato, al fine di implementare le task di Progetto descritte nel Application Form 10253874 più specificatamente per lo svolgimento di 6 campagne di campionamento in mare con manta trawl, ogni volta pescando a 1 e 4 miglia dai punti prefissati; pulizia e sorting di tutte le plastiche raccolte in ciascuna campagna; classificazione di tutte le plastiche raccolte.
- che il Progetto MARLESS risulta fra i progetti ammessi a finanziamento come da comunicazione della Regione Veneto nr.259740 del 01/07/2020
- che la cooperazione oggetto del presente Accordo è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Rilevata l'opportunità di disciplinare mediante specifico Accordo i rapporti reciproci tra le Parti in

ordine all'esecuzione delle attività come previste nel Progetto, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Autorità di Gestione;

CIÒ VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

Ai sensi del presente Accordo, le Parti convengono di svolgere in collaborazione le attività previste e rispettivamente attribuite nel Progetto MARLESS, per le finalità indicate nelle premesse, alle condizioni e secondo le modalità previste dai successivi articoli. Il presente Accordo è collegato al Application Form 10253874 di cui la Parte Terza dichiara di essere a conoscenza e di avere ricevuto copia.

ART. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E RESPONSABILI

1. L'attività oggetto del presente Accordo sarà svolta presso la Parte Terza, che potrà avvalersi di personale dipendente, collaboratori e/o consulenti esterni. Le Parti indicano quali referenti e responsabili per le attività oggetto dell'Accordo:

per il Beneficiario Alfredo Liverani (responsabile scientifico del Progetto).

per la Parte Terza Michele Mistri (responsabile ricerca)

2. I suddetti referenti cureranno le specifiche realizzazioni in ordine a quanto previsto dal presente Accordo.

ART. 4 IMPEGNI DELLE PARTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Al fine di assicurare la migliore realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti assumono vicendevolmente gli impegni nel seguito specificati.

In particolare la Parte Terza si impegna:

- a svolgere le attività previste nel Progetto con la diligenza richiesta, previo ricevimento da parte del Beneficiario di tutte le informazioni e dati necessari al suo svolgimento, tenendo presente che dette attività sono necessarie per il Beneficiario per adempiere alle obbligazioni verso l'Autorità di gestione;

- a mantenere il segreto, nel corso della durata del Progetto e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento, sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il Beneficiario, sia che riguardino i terzi in relazione al Progetto;
- a collaborare con il Beneficiario nei casi e per le finalità previste dal Partnership Agreement limitatamente all'oggetto del presente Accordo;
- a conformarsi alle prescrizioni in materia di pubblicità e di uso dell'emblema europeo o di marchi registrati o di logotipi analoghi stabiliti dal Partnership Agreement;
- tenere informato il Beneficiario sullo stato di realizzazione delle attività e a comunicare, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente Accordo e in modo particolare quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività;
- a sottoporsi, nel corso della durata del Progetto e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento, ai controlli di secondo livello, della Commissione Europea, della Corte dei Conti, dell'OLAF, fornendo tutti i documenti e le informazioni richiesti, permettendo l'accesso nei propri locali e permettendo le ispezioni e verifiche necessarie.
- -rendicontare analiticamente il contributo ricevuto nel rispetto della normativa vigente d.lgs 50/2016 e smi, 1. 33/2013 e smi, fornendo giustificativi di spesa riconducibili ai costi stabiliti per le attività svolte in maniera conforme alle regole del programma di finanziamento Interreg V A Italia Croazia;
- a redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull'attività compiuta entro i termini previsti dal
 Progetto e secondo gli schemi forniti dal Beneficiario, salvo ritardi non imputabili alla Parte Terza;

2. Il Beneficiario si impegna:

- a fornire alla Parte Terza tutte le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento delle attività di quest'ultima;
- a provvedere al pagamento delle Note di Debito regolarmente emesse dalla Parte Terza secondo le modalità stabilite al successivo art. 5
- 3. Entrambe le Parti dichiarano di accettare quanto previsto dalla convenzione interpartenariale (Partnership Agreement, in particolare l'art. 11 "Financial controls, audits" e l'art. 18 "Archiving of project documents") fornita dall'Autorità di Gestione Regione Veneto.

4. Il presente accordo non produrrà effetti fino all'accettazione del coinvolgimento della Parte Terza da parte del Monitoring Committee.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

- 1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il Beneficiario erogherà alla Parte Terza un contributo di € 15000,00 a fronte della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute ed eleggibili, secondo le regole del Programma.
- 2. L'erogazione del contributo da parte del Beneficiario avverrà in n. 2 tranche:
 - la prima di € 6000,00 a seguito di rendicontazione di spesa presentata entro il 30/06/2022 per le attività svolte al 31/05/2022;
 - il saldo pari ad € 9000,00 a fine campionamento. La rendicontazione delle spese sarà presentata entro il 30/04/2023 per le attività scolte fino al 31/03/2023
- 3. Il trasferimento della quota avverrà tramite trasferimento nel conto di tesoreria unica in Banca d'Italia Conto di Tesoreria Unica 0037022 intestato alla parte terza che verrà corrisposta dopo la presentazione della documentazione prevista al precedente comma 2.

Per ogni pagamento la parte terza predisporrà una notula con la richiesta di trasferimento delle quote come previsto al comma 2 del presente articolo.

- 4. Per ottenere la corresponsione degli importi a copertura delle spese effettivamente sostenute, la Parte Terza dovrà presentare una relazione sulle attività svolte, contenente la segnalazione di eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, e corredata dal rendiconto delle spese sostenute. Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere corredato di regolari giustificativi così come previsto da Programma, e comprende:
- a) cedolini attestanti le retribuzioni/compensi a dipendenti/collaboratori coinvolti nell'attuazione del presente Accordo
- b) file con calcolo del costo del Personale, documenti di assegnazione al progetto e staff report secondo le norme ed il formato fornito dal Programma
- c) timesheet mensili dei dipendenti/collaboratori coinvolti su formato previsto dal Programma
- d) moduli di autorizzazione/rimborso viaggi, quietanze di avvenuto pagamento per le spese di

trasferta/missione dei dipendenti/collaboratori finalizzate alla attuazione del presente Accordo.

- 5. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
- 6. I pagamenti avverranno entro 30 gg dall'invio della documentazione di cui al precedente comma 3 e 4.
- 7. La Parte Terza ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, dichiara essere dedicato alle commesse pubbliche con l'ulteriore precisazione che le persone autorizzate alle operazioni bancarie, comprese le riscossioni e le quietanze delle somme ricevute dal Beneficiario sono: ing. Giuseppe Galvan, Direttore Generale.

La Parte Terza si impegna a comunicare tempestivamente al Beneficiario eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti incaricati.

ART, 6 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI DI ACCESSO

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
- a) per Diritti di Proprietà Intellettuale si intendono i diritti (personali e patrimoniali) tutelati giuridicamente su invenzioni industriali, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, banche dati, programmi per elaboratore, diritti d'autore;
- b) per "Conoscenze preesistenti (Background)" si intendono le conoscenze ed i risultati, tutelati o meno tramite Diritti di Proprietà Intellettuale, preesistenti alla data di decorrenza del presente Accordo, attinenti all'oggetto dell'Accordo, di proprietà delle Parti e che le stesse intendono mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) per "Conoscenze acquisite (Foreground)" si intende ogni risultato tangibile" (sotto qualsiasi forma, programmi informatici eseguibili, database o conoscenze di base, prototipi, componenti o parti di dispositivi) così come ogni risultato intangibile ("Know-How", inteso come insieme di conoscenze, dati, informazioni, idee e concetti), che derivi direttamente dall'esecuzione delle attività di ricerca oggetto dell'Accordo, siano o meno essi tutelabili tramite Diritti di Proprietà Intellettuale.

- 2. Ogni Diritto di Proprietà Intellettuale relativo al Background messo a disposizione dalle Parti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo rimane di proprietà della Parte conferente. Le Parti metteranno a disposizione l'una dell'altra in forma gratuita e non esclusiva il proprio Background per le sole finalità di ricerca previste dal contratto. Conclusa l'attività oggetto del presente Accordo l'eventuale accesso al Background di proprietà di ciascuna Parte finalizzato all'utilizzo del Foreground verrà regolato tra le Parti per mezzo di accordi scritti di licenza d'uso nei quali verranno definiti termini e modalità di utilizzo.
- 3. La proprietà sul Foreground derivante dall'attività svolta dalla Parte Terza in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo e di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale ad essi relativi spetteranno alle Parti congiuntamente. Le Parti si accorderanno sulle quote di comproprietà, sugli strumenti di tutela e relativi costi e sulla ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del Foreground in un accordo separato, e in ogni caso prima di ogni sfruttamento commerciale. Gli accordi di comproprietà dovranno essere compatibili con gli obblighi del Beneficiario derivanti dalla partecipazione al Progetto.
- 4. Resta altresì inteso che i Diritti di Proprietà Intellettuale riconosciuti o vantati dalla Parte Terza nei rapporti con il Beneficiario non potranno pregiudicare il corretto adempimento da parte del Beneficiario degli obblighi derivanti dal Progetto in favore degli altri partner e/o della Autorità di gestione.

ART.7 PUBBLICAZIONI E ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE

- 1. Le Parti si impegnano a concordare le modalità di pubblicazione di qualsivoglia lavoro che abbia per argomento totale o parziale l'attività condotta nell'ambito del presente Accordo.
- 2. Le Parti si impegnano a darsene comunicazione scritta, anche via email, allegando bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto alla pubblicazione medesima.
- 3. Nessun contenuto del presente Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti dell'accordo stesso, alcun nome, marchio, o altra designazione delle Parti coinvolte, incluse abbreviazioni.
- 4. Le Parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale,

di ogni altra forma di divulgazione riguardante - anche solo parzialmente - l'attività scientifica oggetto dell'accordo, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte in collaborazione tra il Beneficiario e Parte Terza e a citare il Progetto "MARLESS".

5. Le Parti si impegnano a concordare o comunque a garantire la reciproca preventiva informazione riguardo alle azioni di comunicazione e promozione delle iniziative realizzate nel quadro del presente Accordo attraverso i mezzi di informazione.

ART. 8 PERSONALE E SICUREZZA

Le Parti, ognuna per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro; a tal fine il personale dovrà essere coperto da idonea polizza di assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9 RESPONSABILITA'

- 1. La Parte Terza è responsabile per i danni derivanti al Beneficiario dalla mancata od inesatta esecuzione delle attività ad essa spettanti come previsto nel Progetto. In particolare la Parte Terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Beneficiario non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti dell'Autorità di gestione così come descritti nel Application Form 10253874.
- 2. Nei limiti consentiti dalla legge, e fatto salvo il dolo e la colpa grave, tale responsabilità si intende limitata alla quota di contributo finanziario spettante alla Parte Terza.
- 3. La Parte Terza non potrà essere ritenuta responsabile qualora il mancato od inesatto adempimento dipenda da cause di forza maggiore, provocate da eventi fuori dal suo controllo e ragionevolmente inaspettate, comunicate tempestivamente al Beneficiario. Le Parti si accorderanno sulle misure necessarie per ridurre gli effetti derivanti dalle cause di forza maggiore. Qualora la causa di forza maggiore continui per un periodo superiore a due (2) mesi, il Beneficiario avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il presente Accordo senza ulteriori responsabilità per alcuna delle Parti.

ART. 10 DURATA, RISOLUZIONE E CESSAZIONE ANTICIPATA

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e durerà sino al termine degli adempimenti previsti

nel Application Form 10253874, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del

Progetto.

2. Le Parti convengono che il Beneficiario potrà risolvere il presente Accordo:

- a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelli

previste dagli artt. 4 e 5 del presente Accordo, previo invio alla Parte Terza di invito ad adempiere

entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione, da inoltrarsi con lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno o PEC. E'in ogni caso fatto salvo il diritto del Beneficiario al risarcimento del danno

derivante dall'inadempimento della Parte Terza;

- nel caso di forza maggiore di cui al precedente art. 9.3.

3. In caso di cessazione del presente Accordo, per qualunque motivo intervenuta, la Parte Terza dovrà

immediatamente interrompere l'attività prevista nel Progetto e riconsegnare al Beneficiario le

informazioni e i materiali da questi consegnati, nonché i risultati dell'attività conseguiti al momento

della cessazione.

4. Il presente Accordo cesserà altresì anticipatamente qualora l'Autorità di gestione approvi una

modifica del Progetto concernente la cessazione della partecipazione della Parte Terza.

5. In qualunque caso di scioglimento del presente Accordo prima della sua naturale scadenza, salvo

il caso di inadempimento, la Parte Terza, avrà diritto al solo contributo ad essa riconosciuto

dall'Autorità di gestione per le attività svolte e i relativi costi sostenuti e rendicontati fino alla

cessazione della partecipazione.

ART. 11 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall'applicazione del presente

Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati

mediante posta elettronica o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri

recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

per il Beneficiario Tel: +39 051 2088465 email: aric.ciri-progetti@unibo.it PEC:

cirienamb.centro@pec.unibo.it

per la PARTE TERZA Tel: 0532.293548 email:bgnlnr@unife.it PEC:

ART. 12 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

- 1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le Parti prestano il consenso al trattamento di eventuali dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo.
- 2. I dati verranno conservati per l'intera durata dell'Accordo e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.
- 3. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna Parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
- 4. Le Parti si impegnano, altresì, nell'esecuzione del presente Accordo ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante le attività congiuntamente realizzate.

ART. 13 CONTROVERSIE

- 1. Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana.
- Le Parti convengono che ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto.
- 3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione e/o attuazione del presente Accordo. In caso di mancato Accordo sarà esclusivamente competente per la definizione delle controversie il Foro di Bologna.
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa espresso riferimento alla normativa del

Codice Civile ed agli usi che regolano la materia.

ART. 14 REGISTRAZIONE E SPESE

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2, del Decreto

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)".

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte

richiedente ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972,

n. 642.

3. L'imposta di bollo è a carico di ciascuna Parte in misura pari alla metà dell'importo

complessivamente dovuto ed al suo versamento provvede il Beneficiario. L'imposta di bollo è

assolta dal Beneficiario UNIBO. La Parte Terza trasferirà al Beneficiario la metà dell'imposta

dovuta entro 90 giorni dalla richiesta di rimborso.

Letto, approvato e sottoscritto

Beneficiario

Francesco Melino (firmato digitalmente)

Parte Terza

Prof. Alberto Cavazzini

Direttore di Dipartimento

(firmato digitalmente)